

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALFIERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

STATUTO

(Approvato con delibera Assembleare del 19/11/2023)

Art. 1) Denominazione

Viene costituita, in conformità con la Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del Codice civile e delle disposizioni previste dalle leggi in materia, l'Associazione (non riconosciuta) denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALFIERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA", siglabile "ANARI".

Art. 2) Sede e Durata

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma. La sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune. Il trasferimento della sede legale viene deliberato dal Consiglio Direttivo, salva decisione dello stesso di rimettere la delibera all'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3) Finalità

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, non può essere condizionata da motivi economici e confessionali, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dei diritti umani e dei valori della Costituzione italiana. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione ha la finalità di contribuire alla crescita sociale, civile, culturale, scientifica, sportiva e artistica del Paese nel solco dell'Attestato d'Onore dell'Alfiere della Repubblica.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

1. favorire opportunità di scambio, confronto e solidarietà fra tutti gli insigniti dell'Attestato d'Onore di Alfiere della Repubblica Italiana;
2. creare esperienze di formazione ed arricchimento civico a favore dei giovani e degli studenti, di ogni ordine e grado, contribuendo a promuovere una cittadinanza responsabile nelle nuove generazioni;
3. tenere alto il prestigio ed i valori dell'Attestato d'Onore ricevuta e diffonderne la conoscenza.
4. promuovere modelli di comportamenti positivi nelle nuove generazioni, promuovendo un'idea di eccellenza– nel campo dello studio, della cultura, della scienza, dell'arte, dello sport e del volontariato – ispirata a principi di altruismo, solidarietà e inclusività;
5. dare in genere impulso ad ogni iniziativa diretta a promuovere il bene della collettività italiana sia a livello locale sia nazionale, declinata nei diversi ambiti degli insigniti;
6. organizzare conferenze e manifestazioni di rilevante interesse culturale, sociale, artistico, sportivo e di formazione, anche attraverso attività di sostegno e volontariato sociale a favore di categorie disagiate, emarginate, fragili e più vulnerabili e azioni di contrasto a ogni discriminazione e alla violenza di genere;
7. collaborare ad iniziative sia di singoli sia di associazioni pubbliche e private ed enti italiani e stranieri che tendano a raggiungere obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;
8. contribuire allo sviluppo sportivo, culturale, artistico e civile dei cittadini e dei soci ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
9. organizzare eventi, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione e altre attività rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
10. avanzare proposte a enti pubblici e privati per promuovere e diffondere le suddette attività;
11. organizzare attività didattiche, convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e formazione nel campo educativo, ricreativo, turistico, artistico, sportivo e del tempo libero rivolti agli associati per la ricerca e l'approfondimento di tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
12. realizzare pubblicazioni connesse alle attività sopra indicate;
13. gestire, possedere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile sia mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero. Potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente;
14. attuare operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando le disposizioni di legge in materia;

L'Associazione può operare in collaborazione con altri enti di cui condivide scopi e intenti, riservandosi eventualmente di stipulare convenzioni.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Art. 4) Soci

Il numero dei soci è illimitato e non potrà essere inferiore a quanto stabilito dalle norme di legge in materia. Possono aderire all'Associazione in qualità di soci tutti e soli gli insigniti Alfieri della Repubblica Italiana (senza alcuna distinzione di sesso, nazionalità, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

L'Associazione ha le seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori: tutti e soli firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- Soci ordinari: coloro che aderiscono per svolgere le attività previste acquisendo titolo e partecipando alla gestione dell'Associazione.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci in regola con il versamento del contributo associativo hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea: ciascun socio ha diritto ad un voto, per i soci valgono le disposizioni di legge in materia;
- c) il diritto di candidarsi, se rientranti nelle categorie riportate nel successivo art.7, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta e motivata tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo, che consentirà al socio l'esame entro 60 giorni dalla richiesta. La consultazione dei libri dovrà comunque garantire la tutela della riservatezza dei dati e dei documenti, impegnandosi a rispettare la tutela della privacy. Tale documentazione non sarà quindi trasferibile ai soci in alcun formato, non potrà essere trascritta, fotografata, registrata o presentata per via telematica né potrà essere sottoposta a qualsiasi altro metodo utile a prelevarne informazioni trasferibili a terzi.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci salvo casi specifici previsti dallo statuto che rispettino altresì la normativa vigente.

L'aspirante socio, per ottenere l'ammissione, deve presentare al Consiglio Direttivo dell'Associazione la domanda d'iscrizione contenente l'accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore e/o il tutore legale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Medesime disposizioni si applicano agli aspiranti soci le cui disabilità fisiche o psicologiche siano di ostacolo alla sottoscrizione della domanda di iscrizione ed alla completa comprensione dello Statuto.

L'Associazione si riserva il diritto di richiedere qualunque dato personale che risulti necessario per la convalida dell'iscrizione, sempre nel rispetto della normativa, nonché dell'informativa sulla privacy vigente.

Il Consiglio Direttivo delibera l'accoglimento della richiesta d'iscrizione a maggioranza dei suoi componenti e lo comunica all'interessato.

L'eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata dal Consiglio Direttivo e comunicata entro 60 giorni all'interessato. L'aspirante socio entro 60 giorni può richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione successiva alla sua richiesta.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato.

Si perde la qualifica di socio per:

- a) decesso;
- b) dimissioni volontarie. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che dovrà provvedere alla conseguente delibera nella prima riunione successiva alla data della comunicazione delle dimissioni. Permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
- c) decadenza per mancato pagamento della quota. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative entro le tempistiche stabilite dal Consiglio Direttivo che, salvo diversa disposizione dello stesso, corrispondono alla scadenza del contributo annuale.
- d) radiazione, se il socio compia azioni contrarie agli scopi statuari o alle disposizioni di eventuali regolamenti o del codice etico, qualora istituiti, la sua condotta provochi danni materiali o all'immagine dell'Associazione oppure costituisca ostacolo al buon funzionamento dell'Associazione. La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione chiedendo che la decisione venga rimessa all'Assemblea. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria, dove si deciderà in merito a maggioranza relativa dei votanti.

I soci dimissionari o decaduti devono sottoporsi nuovamente alle norme stabilite dal presente statuto qualora intendano essere riammessi in seno all'Associazione.

I soci radiati, dimissionari, deceduti o i relativi eredi, non hanno diritto al rimborso delle quote o di altre somme eventualmente versate né possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.

Tutti gli incarichi o prestazioni, incluse le cariche sociali, svolti dagli associati all'interno dell'Associazione, si intendono a titolo gratuito.

Gli Associati non possono creare un'associazione di natura concorrenziale nel nome e nella rappresentanza della benemerita di "Alfiere della Repubblica".

Art. 5) Organi Sociali

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il/i Vicepresidente/i;
- d) l'Organo di Controllo, ove previsto dalla legge.

L'esercizio delle funzioni dei componenti degli organi sociali (ad eccezione dell'eventuale Organo di Controllo) è effettuato a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di tutte le spese sostenute.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Art. 6) Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione dell'Assemblea stessa.

Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e si tiene presso la sede sociale o in via telematica, come previsto dall'art. 5. In tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione le piattaforme audio/video eventualmente collegati a cura dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza, dalla persona scelta a maggioranza degli intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Il voto, sia per i votanti in sede, sia in via telematica, può essere espresso in forma palese per alzata di mano, acclamazione, silenzio assenso o in qualunque altra forma prevista da legge ed autorizzata dal Presidente dell'Assemblea. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitabile in via esclusiva dal genitore/tutore legale, il quale ha inoltre pieni poteri delegatori per lo stesso. I soci che abbiano un interesse personale in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Ogni socio può rappresentare per delega scritta non più di tre soci. La delega può essere conferita esclusivamente ai soci maggiorenni dell'Associazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene conservato nell'apposito libro sociale. Per la redazione del verbale, il segretario può essere anche non socio. In tal caso, viene nominato dall'Assemblea.

Le decisioni dell'Assemblea obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea delibera sugli argomenti previsti dal Codice civile e dalle norme di legge in materia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà deliberare l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine più lungo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Potrà inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci diretta al Consiglio Direttivo o nei casi previsti dalla legge.

La convocazione dell'Assemblea è fatta con lettera raccomandata o con mail inviata a mezzo PEC, con mail ordinaria o con altro mezzo informatico da inviarsi al domicilio, indirizzo mail o di altro mezzo informatico o telefonico di ciascun socio almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Si potrà inoltre procedere con la pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nella sede dell'Associazione, sempre almeno sette giorni prima della data di convocazione.

L'indirizzo di domicilio, mail o altro mezzo telematico dovrà essere quello comunicato dal socio.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, aventi diritto di voto, in proprio o per delega e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, dei due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione (da tenersi almeno il giorno successivo) è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci. Le modalità di convocazione devono rispettare le indicazioni delle norme di legge in materia.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulle relative modalità e su tutti gli altri casi previsti dalla legge o dallo statuto, con voto favorevole di almeno il 75% dei presenti aventi diritto.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci ai sensi dell'art. 21 del Codice civile.

Art. 7) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Gli amministratori non possono ricoprire la carica di membri del Consiglio Direttivo (o altri ruoli apicali) in partiti politici o in altri enti che svolgono attività in conflitto di interesse con ANARI.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari, delle disposizioni di legge, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo può essere composto da un numero di membri variabile da tre a sette, purché soci maggiorenni non rientranti nelle cause di ineleggibilità e di decadenza previste da legge.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci che hanno presentato la propria candidatura, ossia che si sono riuniti in liste di candidati. Le liste di candidati dovranno essere presentate, entro sette giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria, via e-mail al Presidente e/o al Segretario Generale, che provvederanno ad informare tutti i soci attraverso la loro pubblicazione sul sito web. Ogni lista dovrà avere un numero di candidati non inferiore a tre. Per le votazioni delle cariche sociali valgono le modalità di voto dell'Assemblea ordinaria, presentate nel sopraccitato art 6.

Saranno eletti i candidati della lista che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I consiglieri in carica al momento dell'approvazione del presente statuto, seppure in numero superiore a 7, potranno rimanere in carica sino alla conclusione del loro mandato e in caso di dimissioni o cessazione della carica, il Consiglio non avrà l'obbligo di cooptare nuovi membri fino a che il loro numero non arrivi a 7.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limite di riconferme.

Qualora per dimissioni o per altre cause venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio, i membri mancanti saranno cooptati dal Consiglio stesso e la loro nomina dovrà essere sottoposta alla ratifica, in base alle leggi vigenti in materia, all'Assemblea successiva alla loro cooptazione.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario Generale stabilendone i poteri. Agli eventuali altri membri del Consiglio Direttivo potranno essere attribuiti altri incarichi ed eventuali deleghe, sempre a titolo gratuito, salvo altrimenti. Inoltre, al Consiglio spetta la facoltà di affidare ai soci esterni al Consiglio Direttivo stesso delineate funzioni deliberate di volta in volta dal Consiglio stesso previa richiesta o consenso scritto del socio.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato Esecutivo scelto tra i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione ed è legittimato a compiere tutti gli atti, di ordinaria e straordinaria amministrazione, volti al conseguimento degli scopi associativi, eccettuati solo quelli, per statuto o per legge, riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo la determinazione della quota annua associativa e il termine di versamento di quest'ultima, oltre il quale il socio decade automaticamente, perdendo ogni diritto, come disciplinato dall'art 4 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente, o di almeno un terzo dei suoi membri.

Esso è convocato dal Presidente con avviso inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza (due in casi di estrema urgenza espressamente definiti e comunicati all'Assemblea), contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno della riunione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in modalità telematica con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente; in caso di assenza di quest'ultimo, presiede il Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi, i presenti designano il Presidente della seduta. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e trascritto nell'apposito libro.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere aperte anche ai soci non Consiglieri, in veste di uditori, purché così sia stato deliberato dal Consiglio stesso. Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

Il Consigliere che per tre volte consecutive diserti le riunioni senza giustificato motivo decade anticipatamente dalla carica. La sua sostituzione avviene per cooptazione ai sensi del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea ordinaria con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

Su proposta del Consiglio Direttivo, specificandone la denominazione e i requisiti d'accesso, l'Assemblea può conferire cariche onorarie, tra cui Soci Onorari, Soci Benemeriti. Tali soci non sono esonerati dal versamento della quota associativa e godranno sempre dei medesimi diritti e doveri in quanto tali riconoscimenti si intendono solo a titolo onorifico.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì definire e attribuire qualifiche anche a non soci, previo consenso dei designati.

Avrà la facoltà di assegnare menzioni onorifiche, stilare elenchi di Sostenitori e Amici degli Alfieri della Repubblica ad Istituti, Enti, Società e persone fisiche che, pur seppur privi della benemerenzza di "Alfiere della Repubblica", desiderano fornire un contributo economico, materiale, morale e/o professionale, anche le proprie competenze, per la crescita e la realizzazione degli scopi dell'Associazione. Queste figure non godranno degli stessi diritti e obblighi dei Soci in quanto non tali.

È facoltà del Consiglio Direttivo di istituire, modificare, costituire delegazioni territoriali, commissioni scientifiche, di studio, di ricerca o di qualsiasi altro tipo, team, comitati, tavoli tecnici e altri gruppi di lavoro, attribuendone la denominazione più opportuna in riferimento alla funzione, anche temporanei e d'inchiesta, nominandone i componenti anche esperti esterni all'Associazione e scegliendo tra questi un responsabile.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di redigere eventuali regolamenti e/o un codice etico.

Il Consiglio decade:

- a) per dimissioni contemporanee di un numero di consiglieri tale da non permettere di raggiungere il limite minimo statutario ancor prima di poter cooptare nuovi membri;
- b) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea ordinaria entro i termini estesi per la stessa.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, la quale dovrà riunirsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 8) Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Ad esso compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurandone il funzionamento; egli dirige i lavori del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea e ha cura che sia data esecuzione alle relative delibere.

Al Presidente spettano tutti i più ampi poteri di rappresentanza dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni di legge a riguardo.

Il Presidente, come i Consiglieri, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile senza limite di riconferme.

Il Vicepresidente sostituisce nell'esercizio delle sue attribuzioni il Presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Art. 9) Organo di Controllo

Ove previsto dalla legge, sarà nominato un Organo di Controllo le cui composizione e funzioni seguiranno le disposizioni di legge in materia.

Esso verrà nominato dall'Assemblea e potrà durare in carica per tre esercizi, salvo la legge e le normative in materia dispongano altrimenti, con possibilità di rinnovo.

Art. 10) Tesoriere e Segretario Generale

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento, in linea con il mandato del Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, ad eccezione di quelli contabili, anche nel solo formato digitale.

Art. 12) Bilancio

L'esercizio sociale dura un anno, ha inizio il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alle disposizioni di legge. Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo casi riportati nell'art 6.

I soci potranno richiedere ed ottenere i documenti di bilancio a partire da cinque giorni prima dell'Assemblea.

Gli eventuali utili e avanzi di bilancio dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

Art. 13) Patrimonio dell'Associazione

Le entrate economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- h) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- l) altre entrate espressamente previste dalla legge.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le quote associative, i contributi pubblici o privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale.

Non sono consentite distribuzioni, anche indirette, di utili o di avanzi di gestione, fondi, riserve o altre componenti del patrimonio durante la vita dell'Associazione.

Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto, se non imputati ad aumento del patrimonio, debbono essere reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14) Libri Sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, anche nel solo formato digitale:

- a) Il libro dei soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo ove nominato.

I libri sociali sono tenuti a cura del Segretario Generale ad eccezione dei libri di cui al punto d) che dovranno essere redatti dall'organo competente.

Art. 15) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente senza scopo di lucro individuato dall'Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Sarà vietata la distribuzione diretta e indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori o soci. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, sarà compito del liquidatore nominato dall'Assemblea individuare l'Ente con le caratteristiche di cui sopra. Analogamente l'eventuale attivo risultante dalla liquidazione dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni senza scopo di lucro.

Art. 16) Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle altre norme in materia.

Altresì, in caso di clausole statutarie in diretto o indiretto contrasto con la normativa vigente si ritengono da applicarsi le disposizioni di quest'ultima.